



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 24/06/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021.

L'anno **2021**, addì **ventiquattro** del mese di **Giugno** alle ore 19:00 , nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MUSATTI PAOLO	Sindaco	SI
BUFFOLI UGO	Consigliere	SI
MUSATI MARCO	Consigliere	SI
GAVAZZI SERGIO	Consigliere	SI
MUSATTI DENNY	Consigliere	SI
GITTI IVAN	Consigliere	SI
GAIA EMANUELA	Consigliere	SI
BERTOLASSI NICOLA	Consigliere	NO
FRANCHI ELENA	Consigliere	SI
RIZZINI UGO	Consigliere	SI
VINATI CLAUDIO	Consigliere	SI
ZANFERLI GLORIA	Consigliere	SI
DELLE FONTANE LUCIA	Consigliere	SI

Presenti: 12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Laura Cortesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Paolo Musatti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021.

Introduce l'argomento il Consigliere MARCO MUSATI, successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- -la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- -la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- -la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- -il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- -il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- -la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- -la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- -il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- -la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- -il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;

- l'“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b. le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
 - c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d. eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- b. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d. la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

Dato atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti altresì

Verbale di Consiglio N° 18 del 24/06/2021

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Visto il Piano Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati:

- Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR (ALLEGATO A);
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell'Appendice 2 del MTR (ALLEGATO B)
- le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all'Appendice 3 del MTR (ALLEGATO C).

Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Dato atto che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione;

Dato atto inoltre, che i costi efficienti, così come rappresentati, scontano una particolare forma di provento che il Comune di Ome (BS) riconosce al comune di Monticelli Brusati a titolo di quota parte per la gestione “consociata” dell'Isola Ecologica ammontante, per l'anno 2019, ad € 83.285,87;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario (ALLEGATO D), sottoscritta in data 18.06.2021 dal responsabile della validazione dottor Mauro Sanzani di C.O.S.E.A Consorzio servizi ambientali,

al quale il Comune di Monticelli Brusati ha dato incarico, con determinazione del responsabile dell'area Finanziaria numero 62 del 03.03.2021 e registrata al protocollo con n. 4765/21;

Ritenuto necessario in questa sede procedere anche all'approvazione delle Tariffe della TARI per l'anno 2021;

Preso atto che le stesse:

- devono coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Richiamato il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base al quale, a partire del 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Data atto che in data 29.12.2020 sono state pubblicate le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (fabbisogni standard);

Visto l'art. 57-bis, comma 1, del D.L. 124/2019 che proroga ulteriormente la deroga introdotta dal comma 652 della Legge 147/2013 di prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

Dato atto che il Comune si è avvalso di questa possibilità;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc, kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del piano finanziario, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (compresa la tariffa giornaliera) indicate nell'allegato E, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della

Verbale di Consiglio N° 18 del 24/06/2021

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune la somma di 33.534,00 euro;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguente alle limitazioni imposte alle attività, concedere le sotto riportate agevolazioni:

1. una riduzione stimata in 16.000,00 euro, pari al 50% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, identificate alle categorie:
 - 101 (ND) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 105 (ND) Alberghi con ristorante
 - 106 (ND) Alberghi senza ristorante
 - 110 (ND) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli esclusi i negozi di ferramenta e di vendita di materiali edili
 - 112 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere (solo parrucchieri ed estetiste)
 - 116 (ND) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- 117 (ND) Bar, caffè, pasticceria e relativi magazzini
- secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti per le utenze economiche interessate dalle chiusure obbligatorie;
2. una riduzione stimata in 34.000,00 euro pari al 25% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, identificate alle categorie
- 102 (ND) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 104 (ND) Esposizioni, autosaloni
 - 108 (ND) UFFICI, AGENZIE (escluse agenzie assicurative)
 - 109 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI (con esclusione di Banche, Istituti di Credito);
 - 112 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere (esclusi parrucchieri ed estetiste)
 - 113 (ND) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 114 (ND) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 115 (ND) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 125 (ND) Autorimesse, magazzini senza vendita diretta esclusi quelli di cui al punto 1
- secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti delle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività, sulla base delle simulazioni effettuate, ammonta presumibilmente a complessivi a € 50.000,00 euro e rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, finanziato con le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la necessità di approvare i sopramenzionati documenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

Richiamato il parere favorevole del revisore **acquisito** agli atti con prot. 4800 in data 21/06/2021 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012;

CON voti favorevoli unanime espressi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati:
 - Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR (ALLEGATO A);
 - la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell'Appendice 2 del MTR (ALLEGATO B)
 - le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all' Appendice 3 del MTR (ALLEGATO C).
- 3) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 4) Di prevedere ed approvare le seguenti misure agevolative, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge al fine di contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguente alle limitazioni imposte alle attività:
 - a. **una riduzione** stimata in 16.000,00 euro, pari **al 50%** del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, identificate alle categorie:
 - 101 (ND) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 105 (ND) Alberghi con ristorante
 - 106 (ND) Alberghi senza ristorante
 - 110 (ND) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli esclusi i negozi di ferramenta e di vendita di materiali edili
 - 112 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere (solo parrucchieri ed estetiste)
 - 116 (ND) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 117 (ND) Bar, caffè, pasticceriae relativi magazzinisecondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti per le utenze economiche interessate dalle chiusure obbligatorie;

- b. una **riduzione** stimata in 34.000,00 euro pari **al 25%** del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, identificate alle categorie
- 102 (ND) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 104 (ND) Esposizioni, autosaloni
 - 108 (ND) UFFICI, AGENZIE (escluse agenzie assicurative)
 - 109 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI (con esclusione di Banche, Istituti di Credito);
 - 112 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere (esclusi parrucchieri ed estetiste)
 - 113 (ND) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 114 (ND) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 115 (ND) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 125 (ND) Autorimesse, magazzini senza vendita diretta esclusi quelli di cui al punto 1
- secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti delle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- 5) Di prevedere altresì che, qualora vi siano utenze non domestiche escluse dall'elenco di cui alla lettera b) del punto 4 del presente dispositivo, che dimostrino una perdita di fatturato non inferiore al 30% (confrontando il primo semestre 2019 con il primo semestre 2021), alle stesse verrà riconosciuta la medesima riduzione spettante alle categorie incluse nella predetta lettera b).
- 6) Di precisare che tali riduzioni, per un importo massimo stimato complessivamente di € 50.000,00, trovano copertura finanziaria nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità e sono finanziate con le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020
- 7) Di approvare le tariffe relative all'anno 2021 (ALLEGATO E) e di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2021;
- 8) Di precisare altresì che le tariffe TARI per l'anno 2021, come sopra approvate, si intendono al netto dell'addizionale provinciale che per l'anno 2021;
- 9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
- 10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

- 11) Di dichiarare, con separata votazione favorevole espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Paolo Musatti

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi